COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 71 del 31/07/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno **duemilaventi,** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDREETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Assente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Assente
BETTONI GIANFRANCO	Assente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 14 **ASSENTI N. 3**

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **8** dell'ordine del giorno

Deliberazione n. 71 del 31/07/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*".

Preso atto che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Preso atto pertanto che la legge di bilancio 2020 attua l'unificazione IMU-Tasi, ossia l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva;

Considerato che:
- il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che deriva dall'abolizione della Tasi per effetto del suo assorbimento nell'IMU riprende nella sostanza la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;

- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Preso atto che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, ai sensi dell’art. 177 del D.L. 34 del 19/05/2020 (cd DL Rilancio) non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
-b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;

Dato atto che il contribuente dovrà versare l'acconto 2020 (circolare del Dipartimento Finanze n. 1/DF/2020 del 18 marzo 2020), calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI;

Visto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020 il comune di Porto Mantovano ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020 il comune di Porto Mantovano ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Preso atto che in caso di mancata approvazione delle aliquote IMU per l'esercizio 2020 da parte del Consiglio Comunale entro i termini di legge non verranno automaticamente confermate le aliquote IMU dell'esercizio 2019 previste, ma troveranno applicazione le aliquote di base della "nuova IMU";

Valutate le esigenze di equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al bilancio 2020 - 2022 e valutato di confermare le aliquote vigenti nell'esercizio 2019, tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019);

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo e le relative detrazioni come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60 %;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- Seconde case e relative pertinenze:1,06%;
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06% di cui 0,76% riservata allo Stato;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10 %;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: 0,25%;
- Ogni altro fabbricato: 1,06%;
- Terreni agricoli: 1,06%;
- Aree fabbricabili: 1,06%;

Presto atto che le aliquote più sopra riportate confermano anche per l'esercizio 2020 il medesimo livello impositivo dell'esercizio 2019 relativamente all'imposizione sul patrimonio applicata dal Comune, in quanto rappresentano la mera sommatoria per effetto dell'assorbimento della Tasi nell'IMU (cd "nuova IMU") attuato dal comma 738 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019) per ciascuna fattispecie imponibile delle aliquote IMU e TASI applicate dal Comune di Porto Mantovano per il 2019, tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la procedura di pubblicazione più sopra riportata prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Preso atto che per effetto dell' abrogazione del comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019 è applicabile l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il quale dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Preso atto che il Consiglio Comunale in data odierna con propria precedente deliberazione ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Dato atto che le aliquote proposte con il presente provvedimento sono coerenti con gli indirizzi per la predisposizione del bilancio di previsione 2020 – 2022 contenuti nella Nota di aggiornamento del D.U.P. 2020 – 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 e le relative detrazioni, come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60 %;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- Seconde case e relative pertinenze:1,06%;
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06% di cui 0,76% riservata allo Stato;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10 %;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: 0,25%;
- Ogni altro fabbricato: 1,06%;
- Terreni agricoli: 1,06%;
- Aree fabbricabili: 1,06%;

dando atto che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 177 del D.L. 34 del 19/05/2020 (cd DL Rilancio) non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
-b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

3. di dare atto che le aliquote di cui al punto precedente sono coerenti con gli indirizzi per la predisposizione del bilancio di previsione 2020 – 2022 contenuti nella Nota di aggiornamento del D.U.P. 2020 – 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020;

4. di dare atto altresì che le aliquote più sopra riportate confermano anche per l'esercizio 2020 il medesimo livello impositivo dell'esercizio 2019 relativamente all'imposizione sul patrimonio applicata dal Comune, in quanto rappresentano la mera sommatoria per effetto dell'assorbimento della Tasi nell'IMU (cd "nuova IMU") attuato dal comma 738 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019) per ciascuna fattispecie imponibile delle aliquote IMU e TASI applicate dal Comune di Porto Mantovano per il 2019, tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020;

5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: " La parola all'Ass. Massara".

MASSARA: " Nel punto precedente è stato approvato il Regolamento, mentre in questo punto vengono discusse le aliquote.
La norma ha previsto che la sommatoria delle precedenti aliquote (IMU più TASI) non possa essere superiore alla nuova e unica aliquota IMU, pertanto nella delibera abbiamo essenzialmente previsto una pari aliquota al pari delle due precedenti.
Le aliquote sono quelle presenti anche nella delibera, quindi lo 0,6 per le abitazioni principali da mettere nella categorie catastali A1, A8 e A9 ecc... È stata prevista poi, sempre nel caso di abitazioni principali, la detrazione di 200 euro. Per le seconde case e relative pertinenze è l'1,06%.
Per quanto riguarda gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, occorre ricordare che lo 0,76%, quindi la parte maggioritaria dell'aliquota, è riservata allo Stato, cioè viene versata con un codice tributo proprio ed è indirizzata totalmente allo Stato, contro un'aliquota complessiva dello 1,06%.
Per fabbricati rurali ad uso strumentale è lo 0,1%. Per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita è dello 0,25%. Per ogni altro fabbricato l'aliquota residuale è dello 1,06%. Ovviamente per residuale intendo come riferimento ai fabbricati. Per i terreni agricoli è dell'1,06%. Per le aree fabbricabili è dell'1,06%".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: "Ringrazio l'Ass. Massara. Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 8".

Consiglieri presenti in aula la momento del voto in modalità telematica n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Bindini, Bastianini, Bettoni.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Facchini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente MARI ROBERTO (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)	IL Segretario Generale MELI BIANCA (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)